

(N. 1743-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1956 (V. Stampato n. 2471)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Viene proposto a voi di approvare la conversione in legge, con alcune modificazioni apportatevi dalla Camera, del decreto-legge 28 settembre 1956, numero 1109, concernente modifiche, in diminuzione, alla imposta di fabbricazione sugli zuccheri e la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione. Nel decreto-legge sono poi anche comprese norme relative all'esenzione in genere da imposte di fabbricazione dei prodotti nazionali acquistati dalla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Il problema della imposta di fabbricazione sugli zuccheri non deve essere preso di regola, in considerazione da se stesso. È tutto il regime fiscale dello zucchero che deve essere sempre tenuto presente, perchè la nostra industria gode di una protezione doganale particolare, senza la quale certamente non ci sarebbe la convenienza di estrarre lo zucchero dalle barbabietole, ma è colpita da imposta di fabbricazione alla quale corrisponde un particolare diritto di confine che si aggiunge al dazio doganale. Alcuni membri della 5ª Commissione hanno rilevato che sarebbe opportuno che il Governo aggiornasse le sue indagini sugli effetti riflessi di questo regime fiscale, in correlazione ai costi di produzione ed ai prezzi al consumo fissati dal C.I.P. Ciò onde accertare se la regolamentazione fiscale in concreto non dia luogo ad utili particolari che sia necessario di contenere, di avocare allo Stato o di perseguire con i normali tributi. Sembra però alla maggioranza che — pur essendo vero in linea di principio che non si può modificare il regime di una imposta di fabbricazione se non si abbia presente il quadro generale della imposizione e dei costi — in concreto, trattandosi soltanto di una diminuzione di imposta accompagnata da una maggiore diminuzione del prezzo di vendita al consumatore dello zucchero fabbricato (lire 5 al chilogrammo di riduzione di imposta, lire 10 a carico dell'industriale), si possa tranquillamente convertire in legge il decreto-legge in esame.

Dal punto di vista strettamente finanziario va osservato che l'incidenza (per quintale) della imposta sugli zuccheri è assolutamente inferiore, in valori reali, a quella che si aveva

prima della guerra e della svalutazione. Si è passati infatti da una imposta di lire 380 al quintale per gli zuccheri di prima categoria e 364 per quelli di seconda categoria, alla imposta di lire 9.200 - 8.835 (prima del decreto-legge in esame); il coefficiente di moltiplicazione è quindi assai inferiore a quello della svalutazione monetaria. È però vero che i consumi di zucchero sono nello stesso tempo così aumentati che si è passati da un gettito di lire 1.245.000.000 ad un gettito di lire 72 miliardi.

Che il consumo però sia enormemente aumentato, può considerarsi frutto, non tanto della minore incidenza dell'imposta (fatto certamente non estraneo al fenomeno) quanto dell'aumento della popolazione, del migliorato tenore di vita della stessa, del mutamento dei gusti, della stessa perfezione raggiunta da certa nostra produzione dolciaria. Di conseguenza, pur rimanendo ridotta in valore assoluto la tassa, in ragion di quintale, nè è aumentato il gettito globale. In questa situazione sarebbe pur stato legittimo che il Governo, in vista delle sempre maggiori necessità del bilancio, avesse chiesto al Parlamento di aumentare le aliquote di imposta ottenendo un gettito particolarmente maggiorato, ma, nella speciale circostanza attuale, parve invece opportuno dare un notevole contributo alla politica di riduzione, o forse più esattamente di contenimento, dei prezzi al consumo, specie trattandosi di prodotto destinato soprattutto a consumo da parte di ammalati, vecchi e, particolarmente, bambini.

Il decreto-legge 28 settembre 1956 ha ridotto l'imposta di fabbricazione da lire 9.200 al quintale a lire 8.700, per lo zucchero di prima categoria, e da lire 8.835 a lire 8.350, per quello di seconda categoria. Correlativamente vennero ridotte anche le imposte di fabbricazione sui prodotti secondari, il glucosio solido, quello liquido, lo zucchero invertito liquido, il maltosio, il levulosio, ecc.

Per coordinamento legislativo vennero anche ridotte da lire 3.780 a lire 3.628 in ragione di quintale le imposte di fabbricazione sugli zuccheri adoperati per la preparazione di marmellate, latte condensato, succhi concentrati di agrumi, di uva e per lo speciale alimento per

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le api, mentre venne stabilito che alla tassa ridotta di lire 3.628 venga assoggettato anche lo zucchero impiegato per la produzione di latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, per un contingente da fissarsi per ogni esercizio finanziario dal Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'agricoltura, ma col limite massimo di quintali 60.000 (così secondo la modifica al decreto-legge apportata dalla Camera dei deputati).

Lo spirito del provvedimento è assai chiaro; la Commissione di finanza e tesoro è stata perciò unanime nel ritenere che esso meriti anche la vostra approvazione.

Ma l'occasione ha richiamato, come si disse, l'attenzione di alcuni componenti della Commissione di finanza sulla necessità di un esame più approfondito del regime fiscale e delle norme protettive degli zuccheri, necessità che si manifesta anche in relazione alle norme riguardanti il nuovo tributo posto a carico degli industriali che producono zucchero mediante estrazione dal melasso con procedimenti che si vanno sempre maggiormente diffondendo.

La seconda norma contenuta nel provvedimento in esame fu suggerita da due ordini di considerazioni: da un lato la sovrabbondanza di zucchero esistente in Italia, che ha costretto il Ministero dell'agricoltura ad una limitazione nell'area di coltivazione della barbabietola, dall'altro l'esistenza, asserita, di un margine di guadagno eccessivo per gli industriali produttori di zucchero da melasso in confronto a quello degli industriali produttori di zucchero con la normale lavorazione della barbabietola.

Non va dimenticato, a questo proposito, che l'industria dello zucchero si esercita, come si disse, sotto piena protezione doganale e che le materie prime, barbabietole da zucchero e melasso, si acquistano dagli zuccherifici a prezzo fisso, determinato dal C.I.P. Il prezzo delle barbabietole è stato determinato con provvedimento del 22 marzo 1956 in lire 54,199 per quintale-grado per la campagna 1956. Il prezzo del melasso è fissato invece in lire 31,50 per quintale-grado di saccarosio ivi contenuto. La differenza fra il prezzo del saccarosio contenuto nella bietola e quello del saccarosio contenuto nel melasso è di lire 2.269,90.

In relazione proprio alla differenza sopra accennata parve opportuno introdurre il diritto

erariale di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nel melasso assoggettato a dezuccherazione.

Il provvedimento ha dato luogo però a notevoli discussioni ed a molte perplessità. Hanno osservato gli industriali zuccherieri, che estraggono lo zucchero dal melasso, che i loro costi di produzione sono superiori a quelli relativi all'estrazione dello zucchero dalle barbabietole e che, d'altra parte, il nuovo tributo verrebbe a rendere impossibili gli impianti nuovi per attuazione di processi di dezuccherazione più redditizi del normale; essi hanno richiamato infine l'attenzione dei parlamentari e del Governo sulla impossibilità nella quale, a loro dire, si sarebbero trovati, di aprire, per l'imminente stagione bieticola e zuccheriera, i loro stabilimenti.

Alcune delle considerazioni avanzate dagli industriali zuccherieri sono apparse, se non fondate, almeno attendibili: il Ministero non ha infatti ancora elementi del tutto rassicuranti sui costi di produzione secondo i sistemi più moderni, e il nuovo tributo minaccia perciò di colpire un'industria in pieno sviluppo danneggiandola gravemente senza la certezza che si colpisca veramente un utile derivante esclusivamente dal gioco dei prezzi fissati in forma ufficiale.

A queste considerazioni altre se ne sono aggiunte di natura sociale. Gli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso sono in sostanza assai pochi: Legnago, Cavarzere, Bottrighe, Bolzano, Cecina, Fontanelato: gli operai e gli impiegati, che già si preparavano alla consueta assunzione stagionale, si sono visti, alla vigilia dell'inverno, minacciati di disoccupazione con le conseguenze che si possono facilmente immaginare.

In questa situazione parve opportuno all'altro ramo del Parlamento di aggiungere alla legge di conversione del decreto-legge una norma transitoria intesa a limitare l'applicazione del nuovo tributo al quantitativo di saccarosio da melasso superante i 400.000 quintali.

Così quasi tutta la produzione del 1956, calcolata in 500.000 quintali, rimane esente dal nuovo onere tributario. Nel frattempo sarà possibile al Ministero approfondire l'indagine sui costi di produzione dello zucchero secondo i vari sistemi, sulla produttività e sulla economicità degli stessi sistemi adottati per la de-

zuccherazione dei melassi, sul guadagno marginale effettivo sul quale, in regime di protezione, possono far conto i produttori di zucchero da barbabietola e da melasso, in modo che il Parlamento possa avere conoscenza precisa di dati tecnici ed economici prima di provvedere per la campagna saccarifera ventura.

In questo senso e per questi motivi anche il secondo gruppo di disposizioni contenute nel disegno di legge merita la vostra approvazione.

* * *

Un terzo gruppo di norme riguarda la esenzione dall'onere relativo alle imposte di fabbricazione accordata all'A.A.I.I. (Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali). Per vero in un primo tempo non sembrò che la esenzione fosse provvedimento opportuno, perchè si tratta di esenzione connessa ad una utilizzazione difficilmente controllabile. Fu però giustamente osservato che le A.A.I.I. godono, per l'articolo 9 del decreto 4 gennaio 1946, n. 5, della franchigia da ogni diritto doganale, compresa la sovrainposta di confine che corrisponde alla imposta interna di fabbricazione, e che pertanto la relativa organizzazione sarebbe spinta, per esempio, in regime di sovrapproduzione di zucchero italiano ad acquistare zucchero di importazione. Sembra perciò opportuno sanzionare esenzione analoga a quella dai diritti di confine e dai tributi doganali anche per i prodotti nazionali soggetti ad imposta di fabbricazione.

Va notato però che la esenzione proposta non si limita soltanto all'imposta di fabbricazione dello zucchero, ma a tutte le imposte di fabbricazione.

Se non si trattasse di una amministrazione di natura benefica come le A.A.I.I. controllata dallo Stato potrebbe sembrare al referente assai dubbia la opportunità del provvedimento, redatto in termini così generali ma la considerazione della eccezionalissima natura e della finalità dell'organizzazione di cui si tratta non possono non consigliare ogni larghezza. Larghezza che si estende anche alla retroattività dell'esonero in relazione al fatto che le A.A.I.I. essendo per legge esenti da qualunque tributo sia verso lo Stato che verso gli Enti locali,

hanno finora ritenuto di aver diritto all'esonero che solo oggi vien loro invece concesso. Col provvedimento in esame si estende la norma di favore a tutti i casi in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato. Non si tratta di un premio all'evasore ma di una norma che tiene in particolarissimo conto considerazioni di ordine morale più che considerazioni di ordine giuridico o finanziario.

Non nasconde del resto il relatore che se non militassero proprio queste ragioni morali egli sarebbe quanto meno, per sistema, contrario alla norma e alla sua applicazione retroattiva.

* * *

Un'ultima disposizione è contenuta nel decreto-legge di cui vi è chiesta la conversione in legge: ed è il provvedimento che modifica il regime di riduzione di imposta per lo zucchero destinato alla preparazione dell'alimento per le api. La legge in vigore stabilisce che l'alimento per le api debba essere preparato negli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze: ma in realtà gli zuccherifici non producono alimento per le api: sono altri stabilimenti specializzati che vi provvedono. In tal senso si propone la modifica del testo della legge 25 luglio 1956, n. 924, articolo 2.

Onorevoli Senatori,

il provvedimento, che vi si chiede di convertire in legge, ha dato luogo a molteplici osservazioni e contestazioni: ma con le modifiche apportatevi dalla Camera sembra soddisfare i desideri di tutte le categorie, equamente distribuendo anche le cause di protesta, eccettochè, naturalmente, per le norme intese alla riduzione del prezzo dello zucchero che hanno trovato dappertutto benevoli accoglienze. In base a questa constatazione, con l'intesa che il Governo debba approfondire la materia dei costi e degli utili di lavorazione per le materie prime donde si ricava lo zucchero, la maggioranza della quinta Commissione vi propone di approvare il disegno di legge, destinato, nell'immediatezza, ad apportare, fra l'altro, anche alle maestranze degli zuccherifici del basso Veneto, dell'Alto Adige e della Toscana, che ancora sono chiusi, la tranquillità del lavoro e conseguentemente la certezza dei ricavi necessari per il sostentamento familiare.

TRABUCCHI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

« Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:

” Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato ” ».

« All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

” Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ” ».